informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 295 – 28 SETTEMBRE 2021

# SEAC REPORT

REPORT 21

## ACCERTAMENTO

| | |
|---|---|
| **Società a ristretta base**<br>***Sentenza CTP Pistoia 12.7.2021, n. 151/2/21*** | La presunzione operante per le compagini sociali ristrette, che consente all'Ufficio di attribuire gli utili extrabilancio ai soci, è applicabile, genericamente, a tutte le società di capitali e pertanto anche alle spa. |
| **Integrazione accertamento**<br>***Sentenza CTP Lecce 19.7.2021, n. 1154/2/21*** | L'Ufficio, qualora annulli un atto in autotutela ai fini della relativa rettifica / sostituzione, deve notificare il nuovo atto entro i termini di decadenza. Lo stesso, inoltre, deve contenere l'indicazione dei motivi di "eliminazione" del precedente atto. |
| **Utili extrabilancio**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 15.9.2021, n. 24871*** | La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base societaria non opera nei confronti del socio "*titolare meramente formale delle quote*" che dimostra "*la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria*". |
| **Società di fatto tra professionisti**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 15.9.2021, n. 24881*** | L'utilizzo, da parte di più professionisti, dei medesimi immobili e di c/c bancari cointestati prova l'esistenza di una società di fatto. Infatti, "*lo svolgimento di un'attività imprenditoriale consociativa, infatti, può essere desunta dal fisco anche attraverso il ricorso a indici presuntivi*". |
| **Disponibilità finanziarie all'estero e "Lista Falciani"**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 16.9.2021, n. 25034*** | É legittimo l'accertamento risultante dalla c.d. "Lista Falciani" delle ulteriori disponibilità finanziarie detenute all'estero rispetto alla somma "scudata". Infatti "*se l'Amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'esistenza all'estero di ulteriori somme, diverse da quelle scudate, sulla base di ulteriori e diversi elementi, fondati nella specie sulla lista Falciani, non può essere opposta in alcun modo la preclusione di verifica fiscale, che concerne esclusivamente le somme oggetto di scudo fiscale*". |

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

## *AGEVOLAZIONI*

| | |
|---|---|
| **Agevolazioni "prima casa" e trasferimento residenza**<br><br>***Sentenza CTR Lazio 15.4.2021, n. 1964/10/21*** | Ai fini delle agevolazioni "prima casa", il termine di 18 mesi per stabilire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile va computato con riguardo alla data di avvio del procedimento di trasferimento della residenza, ossia della comunicazione del cambio di residenza. Non rileva la data (successiva) del provvedimento di aggiornamento dei registri anagrafici.<br>Nel caso di specie sono state riconosciute le agevolazioni "prima casa" al contribuente che ha presentato la dichiarazione di residenza il 3.4.2014 (entro 18 mesi dall'acquisto) ancorché dai dati anagrafici la variazione risultava effettuata il 17.6.2014, ossia oltre la scadenza dei 18 mesi. |
| **ACE "Innovativa"**<br><br>***Provvedimento Agenzia Entrate 17.9.2021*** | É stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che approva il modello utilizzabile per la comunicazione della fruizione dell'ACE "innovativa" sottoforma di credito d'imposta. Sono definite altresì le modalità di cessione del predetto credito d'imposta. |
| **Contributo fondo perduto c.d. "Decreto Sostegni"**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 601*** | Al fine della determinazione della spettanza del contributo a fondo perduto introdotto dal DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" non devono essere considerate le fatture emesse dal locatario alla società di leasing in relazione all'immobile "in costruzione" oggetto del contratto, in quanto trattasi di un "*ribaltamento di costi alla società di leasing*", così come già chiarito per i consorzi. |
| **Contributo a fondo perduto c.d. "Decreto Sostegni"**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 605*** | Un'associazione professionale costituita il 15.4.2020 "*in mancanza di un'espressa preclusione prevista dalla normativa di riferimento*" può beneficiare del contributo a fondo perduto introdotto dal DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" a condizione che i professionisti (associati) "*mantengano negli anni di riferimento la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in favore dell'associazione*".<br>In caso di trasferimento della clientela (anche non integrale) per il calcolo del contributo spettante è necessario "*considerare gli effetti dell'acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito l'associazione*" (analogamente a quanto previsto in presenza di operazioni di riorganizzazione di imprese) al fine di determinare sia la soglia dei compensi sia la riduzione del fatturato. |
| **Contributo a fondo perduto indebitamente percepito**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 617*** | Il contributo a fondo perduto COVID-19 indebitamente percepito (nel caso di specie, ex DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis"), va restituito (comprensivo di interessi), senza applicazione di sanzioni se l'erronea percezione è stata causata dall'incertezza normativa, "risolta" dall'Agenzia delle Entrate soltanto successivamente. Nel caso di specie il contribuente ha percepito il contributo il 27.4.2021. Il beneficio è stato riconosciuto a seguito dell'errata inclusione nel fatturato 2019 della fattura dell'immobile estromesso che, per effetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia con la Circolare 14.5.2021, n. 5/E, non doveva essere considerata. |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **Contributi / indennità COVID-19**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 618*** | Sono stati forniti chiarimenti in merito al "*corretto comportamento in sede dichiarativa e d'imposizione fiscale*" relativamente ai seguenti "aiuti" COVID-19:<br>• contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";<br>• bonus INPS ex art. 28, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";<br>• contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le PMI nell'attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità;<br>• contributo a fondo perduto (sviluppo piattaforma e-commerce) erogato dall'Unione Regionale delle CCIAA;<br>• "bonus canoni di locazione" ex art. 28, DL n. 34/2020;<br>• credito d'imposta commissioni POS ex art. 22, DL n. 124/2019. |

## *IMPOSTE DIRETTE*

| | |
|---|---|
| **Contributi e ritenuta d'acconto**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 586*** | Va assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, DPR n. 600/73, il contributo spettante ad una cooperativa sociale, esercente l'attività di servizi alla persona, aggiudicataria, insieme ad altri partner, di un bando per la realizzazione di un progetto.<br>La stessa dovrà operare la ritenuta anche in sede di ripartizione del contributo tra gli altri partner. |
| **Contributi regionali COVID-19**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 588*** | Ai contributi erogati alle imprese da un Ente pubblico (nel caso di specie, da una Regione) riferibili "*a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" non è applicabile il regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis, DL n. 34/2020. Gli stessi sono quindi assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, DPR n. 600/73. |
| **Contributi previdenza complementare**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 589*** | In base al combinato disposto dall'art. 10, TUIR e dall'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005 sono deducibili, nel limite di € 5.164,57, i contributi versati alle forme di previdenza complementare a prescindere dal soggetto che li ha versati (lavoratore e/o datore di lavoro). |
| **Nuova detrazione 110% ampliamento edificio**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 593*** | In caso di intervento di ristrutturazione che prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento della volumetria, è ribadito che "*a differenza del «Supersismabonus» la detrazione fiscale legata al «Superecobonus» non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam*". Conseguentemente il contribuente deve mantenere separate le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla parte esistente (agevolabili) da quelle relative agli interventi eseguiti sull'ampliamento (non agevolabili). In alternativa può richiedere all'impresa di costruzione / ristrutturazione di attestare gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento (ristrutturazione e ampliamento). |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **"Bonus facciate" facciata visibile dal mare**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 595*** | Per gli interventi effettuati su un fabbricato ad uso residenziale in zona B la cui facciata non è visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma soltanto dal mare, in quanto situato in prossimità della costa, è possibile fruire del c.d. "bonus facciate", nel rispetto dei requisiti previsti. |
| **Nuova detrazione 110% riduzione rischio sismico immobile in centro storico**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 598*** | In caso di condominio ubicato in centro storico sul quale si intendono eseguire interventi di miglioramento del rischio sismico con fruizione della nuova detrazione del 110%:<br>• per la classificazione sismica in zona 1, 2 o 3 del Comune in cui è ubicato l'immobile va fatto riferimento alla mappa aggiornata ad aprile 2021 disponibile sul sito https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica;<br>• se il condominio è in centro storico ed è parte di un "aggregato edilizio", per comprendere tecnicamente cosa debba intendersi per "*progetto unitario*" e "*singola unità strutturale*" va fatto riferimento al parere della Commissione consultiva per l'applicazione del DM 28.2.2017, n. 58 ed alle allegate Linee guida RU 13.7.2021, n. 7035;<br>• il limite di spesa è pari a € 96.000 per il numero di unità di cui è composto l'edificio e nella spesa agevolabile possono essere ricomprese le spese strettamente correlate con l'esecuzione dei lavori individuate da un tecnico abilitato, quali quelle di acquisto dei materiali / progettazione, le spese professionali per perizie / sopralluoghi / preliminari di progettazione / ispezione e prospezione. È confermata l'esclusione del compenso spettante all'amministratore di condominio per gli adempimenti connessi con l'esecuzione dei lavori e la fruizione della detrazione;<br>• le spese per prestazioni professionali / redazione dell'APE e dell'asseverazione degli interventi / congruità delle spese sono detraibili nei limiti di cui al DM 17.6.2016. |
| **Nuova detrazione 110% unità in comproprietà con precedenti lavori di ristrutturazione interrotti**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 599*** | É possibile fruire della detrazione del 110% di cui all'art 119, DL n. 34/2020 per interventi di miglioramento del rischio sismico e riqualificazione energetica effettuati su un edificio di 2 comproprietari, composto da 2 abitazioni ed alcuni locali ad uso agricolo, al quale è stata attribuita la categoria catastale F/3 e poi F/4 a seguito dell'interruzione, per più anni, di alcuni lavori di ristrutturazione.<br>Per gli interventi di riduzione del rischio sismico il limite di spesa agevolabile è pari a € 96.000 per le unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio. In tale limite possono essere incluse anche le spese sostenute per completare i lavori di ristrutturazione iniziati e mai finiti sull'unità F/3 poi F/4, nonchè quelle di ristrutturazione per la "trasformazione" dell'immobile D/10 in garage e posto auto pertinenziale dell'abitazione.<br>Per gli interventi di riqualificazione energetica, è confermato che va verificata l'esistenza, in origine, di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante). Tale requisito non è richiesto per l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda / generatori a biomassa / schermature solari. |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **Bonus facciate su immobile destinato a museo**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 606*** | È possibile fruire del c.d. "bonus facciate" con riferimento ad un immobile destinato a museo ed attività ad esso connesse esclusivamente per i lavori eseguiti sulle *"sole facciate visibili da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti"*. La detrazione del 90% non può essere estesa alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne anche se di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto. Non rileva neppure il fatto che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti. |
| **Nuova detrazione 110% e limiti di spesa**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 608*** | Il comproprietario di un immobile costituito da 2 unità abitative (A/2) e un garage (C/6) sul quale intende effettuare interventi di miglioramento del rischio sismico e riqualificazione energetica nonchè l'accorpamento del garage ad una delle unità abitative con relativo cambio di destinazione d'uso (da C/6 ad A/2) può fruire della detrazione del 110%. Per determinare il limite massimo di spesa agevolabile vanno considerate le 3 unità immobiliari risultanti in Catasto all'inizio degli interventi, inclusa la pertinenza. |
| **Interventi trainati e trainanti su condominio con unità F3 - in corso di costruzione**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 609*** | Per gli interventi di riqualificazione energetica che comportano il miglioramento di 2 classi dell'intero complesso effettuati in un condominio costituito da unita immobiliari accatastate A/2, F/3, A/10 D/1 e C/6, nel quale:<br>• oltre il 75% della superficie delle unità è ad uso abitativo;<br>• tutte le unità immobiliari (comprese quelle accatastate F/3 - in corso di costruzione - allo stato di "grezzo avanzato") sono dotate di un impianto di climatizzazione centralizzato;<br>è possibile fruire della detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica (sia trainanti che trainati) considerando però che le unità di categoria "F/3 - in corso di costruzione" non possono essere considerate "esistenti, di natura residenziale" e pertanto vanno escluse dal beneficio e non vanno considerate nel calcolo del limite di spesa agevolabile per il condominio. |
| **Cambio destinazione d'uso e detrazione 50% - 65%**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 611*** | In caso di realizzazione su un appartamento di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica con cambio della destinazione d'uso in studio professionale, non spetta la detrazione IRPEF del 50% mentre è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 65%.<br>Quest'ultima infatti, spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi. |
| **Trasferimento immobile mortis causa e detrazione 50%**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 612*** | La fruizione della detrazione IRPEF del 50% a favore degli eredi prevista in caso di decesso del contribuente si riferisce soltanto al trasferimento dal soggetto che ha sostenuto la spesa (de cuius) e il primo erede.<br>La stessa non trova applicazione a favore degli "eredi dell'erede". Il caso di specie riguarda il marito in qualità di erede della moglie che ha acquisito le quote residue della detrazione a seguito del decesso del padre (soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile). |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **Nuova detrazione 110% impianto fotovoltaico**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 614*** | La nuova detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per l'intervento trainato rappresentato da un impianto fotovoltaico installato su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui il contribuente detiene la comproprietà dell'area necessaria all'installazione dello stesso. Nel caso di specie, la posa dei pannelli è effettuata "*sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto dell'intervento*" trainante. |
| **Nuova detrazione 110% lavori condominiali**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 22.9.2021, n. 620*** | La nuova detrazione del 110% di cui all'art. 119, DL n. 34/2020 spetta al condomino / condomini "*che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali*" a condizione che in sede assembleare manifestino l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita ai predetti interventi. |
| **Detrazione spesa sanitaria perizia CTU**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2021, n. 625*** | Non è detraibile dal contribuente la spesa relativa alla perizia medico-legale certificata con fattura emessa dal CTU nei confronti del Tribunale, anche se nella stessa è riportato che la spesa è stata pagata dalla parte ricorrente. |

## *IMPOSTE INDIRETTE*

| | |
|---|---|
| **Cessione quote**<br>***Sentenza Corte Cassazione 16.9.2021, n. 25071*** | Ai fini dell'imposta di registro non può essere considerato quale cessione d'azienda il trasferimento delle quote societarie con più atti negoziali, separati fra loro ma collegati in un'unica operazione commerciale. |

## *IMU*

| | |
|---|---|
| **Inagibilità immobile**<br>***Sentenza CTR Torino 20.4.2021, n. 262/1/21*** | Il contribuente ha diritto alla riduzione al 50% dell'IMU per il fabbricato inagibile anche in mancanza della documentazione attestante lo stato di inagibilità ed abbandono, qualora il Comune sia a conoscenza di tale stato e "*della necessità di importanti azioni di bonifica dell'intero complesso immobiliare*". |
| **Invio telematico delibere**<br>***Risoluzione MEF 21.9.2021, n. 7/DF*** | L'utilizzo del formato elettronico per l'invio al MEF delle delibere relative alle entrate tributarie dei Comuni / Province e Città metropolitane "*deve ritenersi vigente ... con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi*". |
| **Aliquota IMU maggiorata**<br>***Risoluzione MEF 21.9.2021, n. 8/DF*** | La mancata adozione di una delibera da parte del Comune sulle aliquote IMU per il 2021 determina l'effetto della "*conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell'1,14%, risultante ... dall'applicazione della ... maggiorazione dello 0,08%*". |

## *IVA*

| | |
|---|---|
| **Dichiarazione omessa e riporto credito**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 20.8.2021, n. 23179*** | Il mod. IVA presentato oltre il termine di 90 giorni configura la violazione di dichiarazione omessa. È comunque consentito il riporto nell'anno successivo del credito dalla stessa risultante. |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **Regime margine oggetti d'arte**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 13.9.2021, n. 582*** | Un soggetto passivo non residente (nel caso di specie, ditta individuale, soggetto di diritto svizzero) che cede oggetti d'arte nell'UE, Italia compresa, sia a soggetti passivi sia a soggetti privati, applicando il regime del margine deve nominare un rappresentante fiscale in Italia al fine di porre in essere gli adempimenti prescritti nell'ambito di detto regime per le operazioni ivi territorialmente rilevanti. |
| **Aliquota IVA letti terapia intensiva**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 13.9.2021, n. 583*** | É soggetta all'aliquota IVA ridotta del 5% ex art. 124, DL n. 34//2020 la cessione di letti ospedalieri di terapia intensiva a condizione che siano classificabili nei codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane nella Circolare 30.5.2020, n. 12/D. |
| **Mancato esercizio attività e detrazione / rimborso IVA**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 14.9.2021, n. 584*** | Il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato "*fin dal momento dell'acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)*". Inoltre, la detrazione dell'IVA spetta:<br>• anche "*con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività*";<br>• "*anche se, successivamente, l'attività ... non è stata realizzata*" nel rispetto dell'effettiva inerenza con le finalità imprenditoriali.<br>Spetta anche il diritto al rimborso del credito IVA derivante dagli acquisti propedeutici all'avvio dell'attività, sempreché l'IVA versata in sede di rivalsa non sia stata restituita dal fornitore, "*anche per effetto dell'escussione della garanzia bancaria rilasciata da quest'ultimo*". |
| **Aliquota IVA dispositivi COVID-19**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 585*** | È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% ex art. 124, DL n. 34/2020 ai:<br>• reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica COVID, se rientrano nelle voci doganali indicate dall'Agenzia delle Dogane nella Circolare 30.5.2021, n. 12/D;<br>• portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, se l'attrezzatura è stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea ed è strettamente funzionale a tale scopo;<br>• supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti, se presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili).<br>Diversamente non è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% ai:<br>• kit / accessori / componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature di cui al citato art. 124;<br>• provette non sterili. |
| **Certificazioni verdi COVID-19 guarigione dal virus**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 591*** | Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dai medici di medicina generale, attestanti la guarigione dal virus dei pazienti assistiti a domicilio, beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, n. 18, DPR n. 633/72. In tali operazioni è, infatti, "*riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA*". |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

## REDDITO D'IMPRESA

| | |
|---|---|
| **Bonus beni strumentali e società tra professionisti**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 600*** | Le società tra professionisti (STP) possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali previsti dalla Finanziaria 2020 e dalla Finanziaria 2021.<br>Ciò a seguito del fatto che il reddito prodotto da tali società è qualificabile reddito d'impresa, ancorché l'attività esercitata sia professionale. |
| **Bonus beni strumentali e acquisti dal 16.11.2020**<br>***Risposte interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 602 e 603*** | Per gli investimenti per i quali al 15.11.2020 è stato effettuato l'ordine vincolante e il versamento di un acconto del 20%, completati (ossia, effettuati) entro il 30.6.2021 spetta il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020.<br>Diversamente gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 rientrano nella nuova disciplina introdotta dalla Finanziaria 2021.<br>Nel caso in cui fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. |
| **Bonus beni strumentali e contributo regionale**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 604*** | Al fine di determinare il limite del cumulo del credito d'imposta beni strumentali con altre agevolazioni (nel caso di specie, il contributo a fondo perduto POR FESR 2017-2020) previsto dalla Finanziaria 2020 è necessario considerare il risparmio d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, derivante dalla detassazione dell'investimento.<br>Nel caso di specie, per una società di persone, oltre all'IRAP, va considerata anche l'IRPEF "risparmiata" dai soci a seguito della predetta detassazione. |
| **Sospensione ammortamenti 2020**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 607*** | La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento 2020 non imputate a Conto economico, come previsto dal c.d. "Decreto Agosto", non rappresenta un obbligo bensì una facoltà.<br>Infatti, avendo riguardo del carattere eccezionale e della funzione agevolatrice delle disposizioni considerate nel loro complesso, il comma 7 quinquies dell'art. 60, DL n. 104/2020 va interpretato nel senso di "*consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento ... anche in assenza dell'imputazione a conto economico*" (Informativa SEAC 23.9.2021, n. 287). |

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

| | |
|---|---|
| **Dipendente distaccato e "smart working" dall'Italia**<br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 590*** | Per il lavoratore distaccato all'estero, che presta la propria attività a favore della società distaccaria non residente in smart working dalla propria abitazione in Italia, per la verifica del requisito della permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni non possono essere conteggiati i giorni di "*presenza fisica*" in Italia. |

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

| | |
|---|---|
| **Regime impatriati e attività in "smart working" in Italia**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 16.9.2021, n. 596*** | É possibile, per un lavoratore impatriato in Italia che lavora per una società estera in "smart working" usufruire del regime agevolato dei lavoratori impatriati ex art. 16, DL n. 147/2015.<br>Il caso di specie, riguarda un cittadino italiano iscritto all'AIRE dipendente di una società statunitense rientrato in Italia a seguito della possibilità di lavorare in "smart working" per un periodo di almeno due anni. |
| **Regime impatriati e attività in "smart working" all'estero**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 20.9.2021, n. 621*** | Un lavoratore impatriato in Italia dipendente di una società italiana che lavora in "smart working" dall'estero non può usufruire del regime agevolato dei lavoratori impatriati ex art. 16, DL n. 147/2015, se trascorre all'estero più di 183 giorni.<br>Il caso di specie, riguarda un cittadino olandese iscritto all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) dipendente di una società italiana rientrato in Olanda a seguito dell'emergenza COVID-19 dove svolge l'attività lavorativa in "smart working". L'agevolazione, infatti, è applicabile "*ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato*" individuati, tra l'altro, avendo *"riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato*". |

## *RISCOSSIONE*

| | |
|---|---|
| **Cancellazione automatica debiti € 5.000**<br><br>***Circolare Agenzia Entrate 22.9.2021, n. 11/E*** | Sono stati forniti chiarimenti in merito all'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 previsto dal DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (Informativa SEAC 28.9.2021, n. 294). In particolare, i chiarimenti riguardano:<br>• i debiti oggetto di stralcio;<br>• i soggetti interessati e i limiti reddituali;<br>• i termini / modalità di annullamento automatico. |

## *SUCCESSIONI E DONAZIONI*

| | |
|---|---|
| **Curatore eredità giacente**<br><br>***Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2021, n. 587*** | Il curatore di un'eredità giacente (nel caso di specie, comprendente immobili, sui quali gravano passività in corso di accertamento, e un c/c di modesto importo) deve:<br>• presentare la dichiarazione di successione;<br>• versare l'imposta di successione;<br>"*nel limite del valore dei beni ereditari posseduti*". |

## *VERSAMENTI*

| | |
|---|---|
| **Accollo debito altrui e divieto di compensazione**<br><br>***Provvedimento Agenzia Entrate 24.9.2021*** | In attuazione dell'art. 1, comma 5, DL n. 124/2019, l'Agenzia ha disposto che chiunque si accolli un debito d'imposta altrui è tenuto al relativo pagamento con il mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa, senza possibilità di compensazione con crediti dell'accollante, pena il rifiuto della delega di pagamento. |

■

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it